**Cass. Pen., Sez. III, n. 7169 del 15/2/2017 – Pres. Ramacci – Est. Cerroni – Ric. D.P.B.**

**RIFIUTI** – L’attività di gestione rifiuti può essere svolta in luogo diverso da quello autorizzato?

*In tema di gestione illecita di rifiuti ex art. 256, D.Lgs. 152/2006, il possesso di una autorizzazione per l'attività di gestione non legittima l'esercizio della medesima attività in luogo diverso da quello in relazione al quale risulta rilasciata l'autorizzazione, atteso che le finalità di controllo perseguite in materia risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale il provvedimento abilitativo risulta inizialmente rilasciato.*

**Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza del 4 novembre 2015 il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato B.D.P., nella sua qualità di legale rappresentante della R. s.r.l., alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Avverso il predetto provvedimento B.D.P. ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione con un articolato motivo d'impugnazione.

2.1. Il ricorrente ha lamentato l'illegittima valutazione delle risultanze istruttorie, dal momento che il rifiuto trattato era stato considerato non per l'oggetto sequestrato, ossia la plastica, bensì per la provenienza, ossia l'autoveicolo. Oltre a ciò, andava considerato che i rifiuti erano stati rintracciati in area contigua a quella di pertinenza della R. sì che appariva verosimile che il ricorrente avesse agito in stato di errore sul fatto che costituiva il reato. Mentre il Tribunale nulla aveva altresì argomentato in ordine all'elemento psicologico del dolo, laddove inoltre la resipiscenza del D.P., che aveva richiesto e ottenuto le autorizzazioni amministrative per il regolare svolgimento dell'attività censurata, rappresentava ragione di esclusione del dolo, dal momento che l'imputato, che all'evidenza era in possesso dei requisiti per la nuova concessione allo smaltimento dei rifiuti, al momento della condotta cesurata confidava nella piena legittimità della medesima.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

**Considerato in diritto**

4. Il ricorso è complessivamente inammissibile.

4.1. In tema di gestione di rifiuti, il possesso di una autorizzazione per l'attività di gestione non legittima l'esercizio della medesima attività in luogo diverso da quello in relazione al quale risulta rilasciata l'autorizzazione, atteso che le finalità di controllo perseguite in materia risultano soddisfatte solo se sussiste legame con le caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale il provvedimento abilitativo risulta inizialmente rilasciato (Sez. 3, n. 20460 del 27/03/2007, Bonacorsi, Rv. 236743; Sez. 3, n. 554 del 04/12/2001, dep. 2002, Francavilla, Rv. 220850).

4.2. Al contempo, vero è che è stato ripetutamente osservato che in materia contravvenzionale la buona fede del trasgressore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale solo quando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere (in specie, in tema di violazione della normativa sui rifiuti, la Corte aveva escluso che l'invocata buona fede del ricorrente potesse derivare da un fatto negativo, quale la mancata rilevazione, da parte degli organi di vigilanza e controllo, di irregolarità da sanare) (Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014, Paris, Rv. 260657; così anche Sez. 1, n. 47712 del 15/07/2015, Basile, Rv. 265424; Sez. 3, n. 35314 del 20/05/2016, Oggero, Rv. 268000).

In conclusione, quindi, l'elemento soggettivo del reato contravvenzionale non è escluso dall'errore sull'estensione di un'autorizzazione rilasciata per lo svolgimento di un'attività di gestione di rifiuti, perché si tratta di errore sul precetto che non integra lo stato di "buona fede" (Sez. 3, n. 11497 del 15/12/2010, dep. 2011, Carobbio, Rv. 249772).

4.3. Le censure proposte, quindi, invocano la scusabilità della condotta sotto profili affatto diversi, ossia prospettando che il ricorrente, se avesse conosciuto la non correttezza della situazione, avrebbe richiesto l'autorizzazione amministrativa dal momento che era in possesso dei requisiti abilitativi al riguardo.

Non vi è quindi alcuna allegazione circa pretese condotte amministrative in grado di giustificare tale comportamento.

5. Il motivo di censura appare pertanto manifestamente infondato nella sua integralità, e pertanto ne va dichiarata l'inammissibilità.

Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

[…]